

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

Estratto del verbale della seduta del 15 gennaio 2019

Omissis

Punto n. 12 all'Ordine del Giorno

(Regolamento sulla tenuta dell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici: determinazioni)

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Dalfino, approva in via definitiva il regolamento sulla tenuta dell'elenco speciale degli Avvocati di Enti Pubblici, come di seguito riportato.

Regolamento per l'iscrizione degli avvocati addetti agli Uffici Legali degli Enti pubblici all'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bari.

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla tenuta dell'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici e ne cura l'aggiornamento in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), della L. n. 247/2012, come modificato e integrato dal D.M. n. 178 del 16.08.2016.
2. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è obbligatoria per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 della L. n. 247/2012.
3. Ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247/2012 possono essere iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati delle Avvocature e degli Uffici Legali specificamente costituiti presso gli Enti pubblici. Il presente regolamento è applicabile anche in relazione agli Enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, fino a quando sia presente una partecipazione prevalente di Enti pubblici.
4. Ai sensi del presente regolamento per Enti pubblici si intendono i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012, nel campo di applicazione del R.D.L. n. 1578/1933. Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti pubblici di cui all'art. 23 della L. n. 247/2012, non potrà essere richiesta l'iscrizione di avvocati dipendenti nell'Elenco Speciale.
5. Fermi restando le Avvocature e gli Uffici Legali già costituiti, ai fini della costituzione di un Ufficio presso un Ente con sede nel circondario del Tribunale di Bari occorre che la delibera formale dell'Ente preveda:
 - a) la stabile costituzione dell'Ufficio come unità organica dotata di autonomia e indipendenza anche sotto il profilo strutturale e organizzativo con la specifica attribuzione all'Ufficio della competenza alla trattazione degli affari legali dell'Ente stesso;
 - b) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio a un avvocato iscritto all'Elenco Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge Professionale;

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

c) l'impegno a garantire ai legali assegnati all'Ufficio l'autonomia e l'indipendenza di giudizio tecnica e intellettuale, l'autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla attività svolta;

d) l'impegno a osservare la L. n. 247/2012 e il presente regolamento e a comunicare ogni modifica nell'organizzazione interna che riguardi l'Ufficio o i singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione;

e) che l'Ufficio sia organizzato e strutturato in modo tale che ogni sua articolazione, quando veda avvocati ad essa destinati, sia affidata in responsabilità a dipendenti muniti di pari abilitazione professionale.

La presente disposizione si applica anche alle Avvocature e agli Uffici Legali già costituiti.

6. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Speciale, fermo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 L. n. 247/2012, l'avvocato deve presentare specifica domanda, allegando:

a) la deliberazione costitutiva dell'Ufficio Legale di cui all'art. 5, lett. a);

b) la deliberazione da cui risulti la sua stabile destinazione all'Ufficio Legale dell'Ente pubblico di appartenenza e che l'attività cui è addetto consista nella assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e in genere in sede di consulenza legale, con espressa esclusione di quelle attività che implicino lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare l'assistenza legale propriamente detta;

c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente di appartenenza di impegno a rispettare il presente regolamento anche in riferimento alla autonomia e indipendenza dell'Ufficio.

7. Il Consiglio dell'Ordine deve accertare, ai sensi dell'art. 21 L. n. 247/2012, l'effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge dal presente regolamento sia in ordine all'Ufficio Legale sia in relazione al singolo avvocato.

8. Il Consiglio dell'Ordine può intervenire, tutte le volte che vengano ravvisate violazioni di legge, del presente regolamento, dei principi di autonomia e indipendenza, ovvero del decoro e della dignità professionale.

9. A capo dell'Ufficio Legale dell'Ente deve essere posto un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale posto nella posizione di *primus inter pares*. Al di là dei rapporti di subordinazione e di gerarchia funzionale, agli avvocati addetti all'Ufficio deve essere assicurata piena autonomia e libertà di giudizio nello svolgimento dell'attività professionale.

10. Il Responsabile dell'Ufficio Legale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione nell'organizzazione dell'ufficio che possa determinare situazioni di incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

11. L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della attività che possa determinare situazioni di incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco. In particolare, ha l'onere di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi e attività che implicino lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di una eventuale sospensione dell'iscrizione nell'Elenco.

12. L'avvocato addetto all'Ufficio Legale deve poter svolgere la propria attività in modo esclusivo e a tempo pieno. E' inserito in un ruolo distinto da quello amministrativo dell'Ente di appartenenza, ove previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, ed

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

è valutato separatamente rispetto agli altri dipendenti sulla base dell'attività professionale esercitata senza vincolo di orario. In ogni caso ad esso sono riconosciuti un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati alla attività svolta, in conformità all'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei contratti di categoria e della autonomia e indipendenza nell'esercizio della professione.

13. L'avvocato addetto all'Ufficio Legale, oltre il trattamento stipendiale, ha anche diritto a percepire i compensi per l'attività defensionale espletata, nel rispetto dei contratti di categoria e dei regolamenti interni che l'Ente di appartenenza è tenuto ad adottare o a conformare alla vigente disciplina.

14. L'Ente pubblico deve favorire forme agevolate e compartecipate per la adeguata copertura assicurativa della responsabilità professionale dall'avvocato addetto all'Ufficio Legale, commisurata alla tipologia qualitativa e quantitativa dell'attività effettivamente svolta. L'Ente pubblico deve altresì favorire e incentivare la partecipazione dell'avvocato addetto all'Ufficio Legale a sessioni di aggiornamento e di formazione individuale e ad iniziative in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dalla L. n. 247/2012, dalla regolamentazione forense e dal Codice Deontologico.

15. Gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bari sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale e hanno l'obbligo di rispettare i doveri deontologici.

Si dispone l'inoltro alle Avvocature Pubbliche e agli Uffici Legali degli Enti, nonché la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Omissis

È copia conforme all'originale
Bari, 15 gennaio 2019

Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Benegiamo

